

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G13472 **del** 05/11/2015

Proposta n. 12077 **del** 29/07/2015

Oggetto:

TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di travertino ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Le Fosse - Via della Campanella", del Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

Oggetto: TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. - Autorizzazione di attività di cava per la coltivazione di travertino ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 17/2004 - Sito estrattivo in località "Le Fosse - Via della Campanella", del Comune di Guidonia Montecelio (Roma).

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:
- Statuto della Regione Lazio;
 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
 - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la L.R. 14 luglio 2014, n. 7: " Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie."
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma 1 recita: "I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;

- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente "Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale";
- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 "Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell'industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE";
- Vista la richiesta di autorizzazione avanzata dalla Società TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. datata 29 giugno 2009 e acquisita agli atti in data 02/07/2009 con prot. n. 114917, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione per una nuova cava di travertino sita in località "Le Fosse – Via della Campanella", del Comune di Guidonia Montecelio (Roma) sui terreni individuati al foglio 19 sezione Le Fosse – partt. 147, 149, 154, 155, 162, 163, 195, 196, 197, 198, 199, 200 del nuovo catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio (Roma);
- Preso Atto che la Società TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scrittura privata stipulata con la Società FINAMPI s.r.l. con decorrenza 01/04/2004 e rinnovata fino al 30/09/2022 con registrazione presso Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma – Ufficio Territoriale di Tivoli in data 01/10/2012 al n. 6411, serie 3, come comunicato dalla Società stessa con nota n. 180603 del 02/10/2012;
- Visto il certificato rilasciato dal responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Guidonia Montecelio, in data 29/04/2011, prot. n. 35426, integrata con nota n.43883 del 28/05/2012 dal quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in "zona D, sottozona D3, del P.R.G. con destinazione: industrie estrattive", con limitazioni imposte dalla zonizzazione acustica;
- Vista la nota prot. n. 11237 del 03 novembre 2009, acquisita agli atti regionali con prot. n. 193046 del 10 novembre 2009 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, ha espresso parere favorevole per l'intervento sul primo lotto "alla presenza dell'archeologo incaricato nelle operazioni di sbancamento e spostamento terra". Per l'area compresa nel secondo lotto sono stati, invece, prescritti "saggi preventivi all'attività di cava alla presenza dell'archeologo incaricato".
- Considerato che la Soc. TRAVERTINI PIRANDOLA s.r.l. precedentemente all'istanza di cui all'oggetto e precisamente in data 18/11/2008 aveva presentato richiesta di ampliamento per lo stesso sito estrattivo;
- Considerato che per la suddetta istanza di ampliamento, l'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto “*Prosecuzione attività estrattiva ex art. 35 L.R. 17/2004 – Cava di travertino – Loc. Le Fosse - Comune di Guidonia Montecelio*”, con nota protocollo n. 143960 dell’8 agosto 2008 acquisita agli atti regionali con prot. n. 126885 del 19 agosto 2008, comunicava che le opere in questione erano escluse dal procedimento di V.I.A., con prescrizioni;

Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 35 del 10 giugno 2009 esprimeva il seguente parere relativo all’ampliamento “...omissis.....la C.R.C. ritiene che l’istanza di ampliamento della TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. non possa essere accolta in assenza di Titolo autorizzativo vigente sulla “cava madre “. La Società richiedente potrà presentare istanza per apertura di nuova cava, sulle medesime aree di progetto, integrando la documentazione prevista per la L.R. n. 17/2004 e successivo regolamento n. 5/2005”;

Considerato che con nota. n. 391774 del 13/09/2012 acquisita con prot. n. 168544 del 14/09/2012 l’Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale strategica ha comunicato che “si conferma il provvedimento emesso nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., prot. n. 143960 dell’8/08/2008 relativamente al progetto in argomento, attualmente modificato solo dal punto di vista della procedura di autorizzazione da <<Prosecuzione attività estrattiva>> a <<Apertura nuovo sito estrattivo>>”. Tutto ciò in quanto, dall’analisi di confronto dell’elaborato tecnico denominato “Apertura di nuovo sito estrattivo – giugno 2009” con quello precedentemente presentato come progetto di “prosecuzione attività estrattivaomissis”, risulta che il progetto di coltivazione è rimasto invariato, per quanto riguarda aree di progetto, quote di scavo e tempi di esecuzione;

Vista la relazione relativa alla valutazione dell’interesse socio economico sovra comunale redatta nell’allegato 4 del progetto a firma del progettista, Ing. Nicola Martino, secondo il quale l’azienda proponente soddisfa il requisito dell’interesse socio economico sovra comunale previsto nella D.C.R.L. n. 474/98 e precisamente in quelli fissati ai punti a, b e c;

Vista la relazione istruttoria redatta dal funzionario regionale responsabile del procedimento, in data 22/07/2009, nella quale si ravvisa la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale in quanto, per l’iniziativa di cava in esame, questa si riconosce negli elementi di valutazione contemplati nella D.C.R.L. n. 474/98 e precisamente in quelli fissati ai punti a, b e c;

Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 39 del 18 novembre 2009, relativamente alla cava nuova, ha espresso “ *parere favorevole per anni dieci alla realizzazione del progetto di apertura di una nuova cava di travertino in località Le Fosse – Via della Campanella nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio con le prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Enti e Organismi preposti alla tutela di tutti i valori insistenti sull’area (V.I.A., Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio). L’importo della fidejussione è fissato in complessivi Euro 1.476.101,03 da suddividere nelle due fasi previste nella coltivazione*”;

- Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi con esito favorevole, in data 14 aprile 2010, presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive, in occasione della quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli del rappresentante della Provincia di Roma e del Responsabile dell'Area III – Attività Produttive – al Comune di Guidonia Montecelio;
- Vista la Determinazione dirigenziale n. C1457 del 30 giugno 2010 con la quale è stato concluso il procedimento con esito finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di travertino in località "Le Fosse – Via della Campanella" nel Comune di Guidonia Montecelio (RM);
- Considerato che il progetto proposto dalla Soc. TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. non contrasta con le linee guida del PRAE, come asserito dal progettista. Ing. Nicola MARTINO, con dichiarazione dell'11/04/2012;
- Preso atto della dichiarazione del tecnico incaricato dalla Società TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l. che, su richiesta dell'Amministrazione regionale, ha attestato con nota prot. n. 414414 del 29/07/2015, che il P.R.G. comunale è rimasto ad oggi invariato da quello risultante dal certificato di destinazione urbanistica già presentato e nuovamente allegato alla dichiarazione medesima;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai fini delle legge regionale n. 17/2004, la TRAVERTINI PIRANDOLA S.r.l., con partita I.V.A. e codice fiscale 01604391001, e con sede legale a Tivoli (RM) – Via S. Bernardino da Siena, 35 - 00019, all'esercizio dell'attività estrattiva di travertino in località "Le Fosse – Via della Campanella" nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio (RM), sui terreni individuati al foglio 19 sezione Le Fosse – partt. 147, 149, 154, 155, 162, 163, (195, 196) ex 148, (197, 198) ex 153, (199, 200) ex 158 del nuovo catasto terreni del Comune di Guidonia Montecelio (RM) <<Allegato A>>, per una superficie complessiva pari a m² 55.603, di cui m² 44.700 quella coltivata, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 10 (dieci) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dal dirigente dell'ex Area Polizia Mineraria, Acque Minerali e Termali, Energia e di seguito elencati:

Tav. 1 Planimetria e sezioni;

Tav. 2 Planimetria e sezioni;

All. 1 Relazione tecnica;

All. 2 Computo metrico;

All. 3 Servizio fotografico;
All. 4 Preminente interesse socio economico sovracomunale;
All. 5 Piano de gestione dei rifiuti di estrazione;
Indagine vegetazionale;
Relazione geologica ;
Relazione geologica – integrazione;
Planimetria perimetrazione area di cava.

4. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
- a) presentare apposita garanzia finanziaria, mediante stipula di fideiussione bancaria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il Comune di Guidonia Montecelio e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente. La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 738.050,50 (€ Settecento-trentottomila-cinquanta/50) fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente
In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici. Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto;
 - b) Sottoscrivere apposita Convenzione con il comune di Guidonia Montecelio così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004;
 - c) Redigere un piano topografico dei lavori indicanti l'andamento del giacimento corredato da progetto esecutivo comprensivo di una ipotesi verosimile di crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative, della durata massima di un anno, in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste;
 - d) Trasmettere copia della Convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma;
 - e) Individuare il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini (individuati mediante sistema VGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale;

- f) Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128;
5. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo I43960 del 08 agosto 2008 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 126885 del 19 agosto 2008 e l'allegato parere della Difesa del Suolo regionale sotto riportate:
- a) Durante le fasi di coltivazione sia periodicamente eseguito un rilievo geomeccanico sui fronti ed una relativa analisi di stabilità onde evitare il rischio di distacco di blocchi dai fronti, nel caso si rilevino situazione di sicurezza precarie si provvederà a mettere in atto tutte le misure necessarie per preservare l'incolumità di cose e persone.
 - b) Le emissioni di polveri nell'ambiente dovranno essere limitate attraverso le seguenti misure:
 - periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cava;
 - pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere;
 - utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati.
 - c) Nelle aree di cantiere siano realizzate tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso e la protezione delle falde dai fenomeni di inquinamento.
 - d) Gli interventi di manutenzione e rifornimento dei veicoli potranno essere effettuati nell'area di cava esclusivamente su apposita piattaforma impermeabile dotata di sistemi di raccolta di eventuali liquidi dispersi e in ogni caso adottando tutte le opportune cautele per evitare possibili contaminazioni del suolo.
 - e) Le acque di scarico civili provenienti dai moduli adibiti ad uffici, spogliatoi e servizi, dovranno essere smaltite ai sensi della normativa vigente.
 - f) Il pompaggio delle acque di falda connesse all'attività estrattiva non dovrà superare i 30 m dal p.c..
 - g) siano realizzati gli interventi e le raccomandazioni previsti nella relazione geologica redatta dal Or. geol. Ombretta Terrinoni e nella relazione tecnica e di calcolo di stabilità redatte dal Or. ing. min. Nicola Martino nonché degli elaborati tecnici presentati, che non siano in contrasto con le seguenti prescrizioni.
 - h) sia mantenuta la distanza di rispetto, prevista dalle leggi vigenti, dalla Via della Campanella dovranno essere usate tutte le accortezze possibili ai fini della stabilità per quanto attiene la coltivazione in sicurezza relativamente alle parti comuni di materiale da cavare con i cantieri estrattivi confinanti.

- i) ai fini della stabilità dei fronti di cava, a partire dal ciglio degli scavi dovrà essere lasciata lungo tutto il perimetro degli stessi, escludendo il solo accesso alla cava, una fascia larga almeno metri 5 protetta da rete metallica ed all'interno della quale non dovranno essere eseguiti lavori di coltivazione né dovranno transitare mezzi meccanici.
 - j) la fase di coltivazione preveda, per la parte relativa alla prima scoperta (terreno vegetale e testina) scarpate inclinate rispetto all'orizzontale con angolo non superiore a 30° che comunque dovranno essere soggette a verifica di stabilità.
 - k) si dovrà realizzare una adeguata rete metallica, a protezione da possibili cadute massi, tra la scarpata di prima scoperta (terreno superficiale più testina) e l'inizio del primo gradone che dovrà essere separato da quest'ultima da una pedata di metri tre.
 - l) per quanto riguarda la stabilità delle scarpate in fase di coltivazione sarà comunque il direttore del cantiere a stabilire di volta in volta l'inclinazione più idonea a garantire la stabilità delle stesse in relazione alla litologia che si presenta (anche eseguendo la caratterizzazione dell'ammasso roccioso ed i relativi calcoli di stabilità a fronte aperto) al fine di evitare che si inneschino fenomeni di erosione o gravitativi e secondo quanto prescriverà la competente Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale ai fini della sicurezza del cantiere.
 - P) al fine di procedere parallelamente alla sistemazione dell'area precedentemente-trattata, l'attività estrattiva dovrà essere condotta per platee e all'inizio di ogni platea successiva effettuato il recupero sulla precedente.
 - q) il ritombamento sia effettuato fino alla quota di campagna originaria con l'utilizzo dello stesso materiale di risulta. Eventuali aggiunte utilizzeranno materiali inerti simili.
 - r) sia acquisito un ulteriore parere geologico specifico, qualora il ritombamento, di cui sopra, sia considerato attività di discarica con presentazione di idonea progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
 - s) durante la coltivazione siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta protezione dal rischio di inquinamento delle acque sotterranee.
 - t) il materiale di risulta non utilizzato e comunque non asportato dalla cava sia sistemato sul piano di cava senza determinare buche o avvallamenti e quello non utilizzato in loco dovrà essere smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e dalla D.G.R. Lazio 816/06.
 - u) durante la coltivazione e per il recupero finale dell'area siano adottati tutti quegli accorgimenti necessari ad evitare possibili frane o cedimenti del terreno realizzando una idonea regimazione delle acque meteoriche evitando fenomeni di erosione, scolo improprio o ristagno.
6. Le operazioni di estrazione del travertino dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato;

7. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla L.R. 17/2004;
8. Qualora la Società intenda utilizzare terre e rocce da scavo per migliorare il suddetto recupero ambientale dovrà presentare, al Comune del territorio in cui è situata la cava, apposita richiesta di variante del predetto progetto approvato attenendosi scrupolosamente alla disciplina dettata dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non alla presenza del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato;
10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117;
11. Verificandosi le condizioni descritte all'art. 3 comma 1 lettera r) punti 3 e 4 del decreto legislativo 117/2008 per effetto del superamento dei tempi di permanenza del materiale in stoccaggio previsti nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione approvato al precedente punto 4, dovranno essere effettuati e trasmessi all'autorità competente i monitoraggi previsti all'art. 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 117/2008 con contestualmente domanda di autorizzazione della struttura di deposito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11/2008;
12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della Legge regionale 17/2004;
13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario;
14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo;
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività estrattiva;
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto all'articolo 12 comma 7 della Legge regionale 17/2004;
17. Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria;

18. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovracomunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale.

**IL DIRETTORE
ROSANNA BELLOTTI**